

# HEGEL LETTORE DI MONTESQUIEU. L'EMERGERE DEL «POLITICO» COME «PUNTO DI VISTA DELLA SUPREMA UNIVERSALITÀ CONCRETA»

di Matteo Rategni\*

**Abstract.** *In his non-philosophical writing on the Württemberg Assembly (1817), Hegel announces the emergence of a completely new element, the political one. The aim of my paper is to show how Hegel, far from considering this element as non-philosophical, progressively integrates it into the system of the objective spirit, to the point of indicating the «Political» as such as the «point of view of the supreme concrete universality» (1820, Rph § 303 A). My thesis is that Montesquieu's theory of the principle of government is the medium through which Hegel integrates the political element into his own system. I take into consideration the notebooks of the courses on the philosophy of right between 1817 and 1820 and I show how Hegel gradually changes his judgement with respect to Montesquieuian theory, at the same time using it to develop his own system. In two years, Hegel goes from uncritically accepting the Montesquieuian theory of the principle of government, according to which honour is the principle of monarchy and the *Gesinnung* is «unessential», to criticise honour as the principle of feudal monarchy. By doing so, however, he preserves the speculative core of the theory of the principle of government, and uses it to conceptualise a comprehensive theory of the *Gesinnung*, which, in 1819, is considered «essential in the State». Finally, as highest ethical expression, *politische Gesinnung* allows for the integration of the political Element in the system of practical philosophy.*

**Keywords.** *Hegel; Montesquieu; Political; Political State; Gesinnung*

1. Tra i diversi scritti di carattere teorico-politico che Hegel compone a Jena, lo Stato si dota di una struttura verticistica, divenendo una monarchia, solo nel *Systementwürfe* del 1805-06<sup>1</sup>. In questa

\* Università IUAV di Venezia

<sup>1</sup> G.W.F. Hegel, *Jenaer Systementwürfe III*, in *Gesammelte Werke* (d'ora in poi abbreviato in *GW*), in collaborazione con la Deutsche Forschungsgemeinschaft,

trasfigurazione istituzionale che accompagna i tentativi politici jenesi – trasformazione nella quale Ilting nel 1963 aveva letto l'integrazione della teoria aristotelica della sostanza<sup>2</sup> – trova spazio il riconoscimento *weltgeschichtlich* del principio della soggettività moderna. Il «principio del Nord» che Platone e gli antichi non conoscevano, informa il disegno politico hegeliano, tanto nella forma universale – la soggettività del monarca – quanto in quella individuale – la soggettività particolare dei sudditi<sup>3</sup>.

Contestualmente alla verticalizzazione istituzionale e allo spazio in essa creato per la soggettività, si impone la necessità che il sistema si doti di una *Gesinnung eines jeden Standes*<sup>4</sup>, al fine di tenere insieme la particolarità soggettiva e l'interesse universale. La disposizione d'animo (*Gesinnung*) che Hegel individua per il secondo ceto è quella del *Vertrauen*<sup>5</sup>, che sostituisce il «sentimento [*Gefühl*] della interiore nullità»<sup>6</sup>, nel quale, ancora nel *Saggio sul diritto naturale*, borghesi e mercanti dovevano necessariamente venir mantenuti, pena il frammentarsi dell'intero.

L'interrogarsi hegeliano sul «sentimento pratico»<sup>7</sup> travalica gli anni jenesi. Il *praktische Gefühl* o la *Gesinnung*<sup>8</sup>, appartengono, più

a cura della Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften sotto la direzione di F. Nicolin e O. Pöggeler, Meiner, Hamburg, 1968 ff., Bd. 8, p. 276.

<sup>2</sup> K.-H. Ilting, *Hegels Auseinandersetzung mit der aristotelischen Politik*, «Philosophisches Jahrbuch», LXXI, 1963, pp. 38-58.

<sup>3</sup> G.W.F. Hegel, *Jenaer Systementwürfe III*, p. 263.

<sup>4</sup> Ivi, p. 265.

<sup>5</sup> Ivi, p. 272. Il riferimento alla *Gesinnung* dei ceti verso lo Stato, nella *Realphilosophie*, è contenuto fin nei titoli. Cfr. ivi, p. 267.

<sup>6</sup> G.W.F. Hegel, *Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie und sein Verhältnis mit den positiven Rechtswissenschaften*, *GW* 4, pp. 417-485, p. 451; trad. it. a cura di A. Negri, in G.W.F. Hegel, *Scritti di filosofia del diritto*, Bari, Laterza, 1962, pp. 1-125, p. 62.

<sup>7</sup> L'espressione è tipica del *System der Sittlichkeit*. Cfr. G.W.F. Hegel, *System der Sittlichkeit*, *GW* 5, pp. 277-362; ad esempio, p. 282.

<sup>8</sup> La cui importanza, Hegel aveva mutuato più dallo studio di Aristotele che non dalla tradizione giusnaturalistica. Su questo cfr. K.-H. Ilting, *Hegels Auseinandersetzung mit der aristotelischen Politik*, p. 46.

in generale, all'orizzonte nel quale Hegel si era posto quando aveva dichiarato all'amico Schelling che la sua scienza dovesse partire dai bisogni più subordinati degli uomini<sup>9</sup>; e altresì alla necessità di non fornire una risposta a questi bisogni che fosse il «macchinismo universale» denunciato nella *Verfassung Deutschlands*<sup>10</sup>.

Dopo Jena, la ricerca di una disposizione d'animo che possa unire i ceti alle istituzioni statuali esplora diverse strade: *Patriotismus* e *Gehorsam* nelle lezioni ginnasiali a Norimberga<sup>11</sup>, di nuovo il *Vertrauen* nell'*Enciclopedia* del 1817<sup>12</sup>. Nelle lezioni di Heidelberg sulla filosofia del diritto compare però una novità: viene introdotta, per rimanere anche negli anni successivi<sup>13</sup>, l'esposizione della teoria montesquieuiana del principio del governo, secondo la quale a ciascuna forma di governo (monarchia, democrazia, tirannide) corrisponderebbe il proprio complemento sentimentale (rispettivamente: onore, virtù politica, paura)<sup>14</sup>.

<sup>9</sup> G.W.F. Hegel, *Briefe von und an*, volume I: 1785-1812, Hamburg, Meiner, 1969, p. 59.

<sup>10</sup> G.W.F. Hegel, *Fragmente einer Kritik der Verfassung Deutschlands*, *GW* 5, pp. 1-220, p. 175: «allgemeine Maschinerie»; trad. it. a cura di C. Cesa, *Scritti politici*, Torino, Einaudi, 1974, pp. 5-132, p. 32.

<sup>11</sup> G.W.F. Hegel, *Nürnbergger Gymnasialkurse und Gymnasialreden. 1808-1816*, in *GW* 10, pp. 369-420, p. 414.

<sup>12</sup> G.W.F. Hegel, *Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse*, 1817, *GW* 13, §§ 432, 437, 441; non compare il termine *Patriotismus*.

<sup>13</sup> La teoria del principio del governo, con le modifiche che saranno messe in luce nel corso del testo, introdotta questo semestre, viene inserita sia nelle lezioni del *Wintersemester* 1819-20, sia nel testo a stampa.

<sup>14</sup> C.L. Montesquieu, *De l'Esprit des Loix, ou du rapport que les Loix doivent avoir avec la Constitution de chaque Gouvernement, les Moeurs, le Climat, la Religion, le Commerce*, Genève, Barrillot, 1748; tr. it. a cura di S. Cotta, Torino, Utet, 1966, ristampa 2002; qui Libro III, capo I, p. 83 (tomo I): «Fra la natura del governo e il suo principio esiste questa differenza: che è la sua natura a farlo tale, ed il suo principio a farlo agire. L'una è la sua struttura particolare, l'altro le passioni umane che lo fanno muovere». Cfr. anche Libro V, capo II, pp. 115-116 (tomo I), riguardo alla virtù politica, il principio del governo democratico: «è un

Il mio intento è mostrare come la ricerca hegeliana di un sentimento o disposizione d'animo adeguati a sviluppare la consapevolezza dei cittadini, a partire dal 1817 si intrecci con la teoria del principio del governo di Montesquieu, dando origine a un corpo a corpo serrato con lo *Spirito delle leggi*, che, nell'arco di tre anni, porta Hegel a modificare parzialmente il proprio sistema, oltre al suo giudizio sulla teoria montesquieuiana. Avanzo altresì l'ipotesi che, nel confronto con Montesquieu sulla questione del principio del governo avviato nel 1817, venga coinvolto anche un elemento originariamente estraneo alla questione 'sentimentale'. Si tratta dell'elemento politico, che nello stesso 1817, Hegel annuncia come «completamente nuovo».

L'arco temporale oggetto di questo contributo è dunque limitato ai quattro anni che vanno dal 1817 al 1820, in particolare dallo scritto sulla dieta ai *Lineamenti*, considerando però anche gli appunti dei tre corsi sulla filosofia del diritto per i semestri invernali 1817-18, 1818-19, 1819-20, vale a dire i quaderni Wannemann, Homeyer e Bloomington<sup>15</sup>.

sentimento, non una sequela di cognizioni». Tra i numerosi contributi su Hegel e Montesquieu, solo alcuni toccano, per altro tangenzialmente, la questione della teoria dei principi del governo. Cfr. H. Trescher, *Montesquieus Einfluß auf die philosophischen Grundlagender Staatslehre Hegels*, «Schollers Jahrbuch», XLL, 1918, Heft 2., pp. 471-501; Heft 3., pp. 907-944; M.A. Mosher, *The Particulars of a Universal Politics: Hegel's Adaptation of Montesquieu's Typology*, «The American Political Science Review», LXXVIII (1), 1984, pp. 179-188; C. Senigaglia, *Verfassungseinheit und Gewaltenausgleich: Hegels Auseinandersetzung mit Montesquieu*, «Parliament, Estates and Representation», XXVII, 2007, pp. 37-56. In generale, tuttavia, quanto solo due decenni fa scriveva A.T. Peperzak, *Modern Freedom: Hegel's Legal, Moral and Political Philosophy*, Dordrecht, Kluwer Academic, 2001, p. 4: la ricerca dell'influenza di Montesquieu su Hegel era ancora «scarcely researched». La situazione non sembra essere mutata.

<sup>15</sup> I quaderni sono oggi raccolti nel volume *Vorlesungen über die Philosophie des Rechts*, GW 26,1; la mia ricerca si inserisce, da questo punto di vista, in una tradizione colaudata, che ha considerato l'arco temporale compreso tra recensione degli atti a stampa della dieta e i *Lineamenti* come un momento di elaborazione sistematica cruciale: cfr. C. Jamme, *Die Erziehung der Stände durch sich selbst. Hegels Konzeption der neuständisch-bürgerlichen Repräsentation in Heidelberg 1817/18*, in *Hegels*

In primo luogo, mostro in cosa consista la novità dell'elemento politico che sarebbe sorto nel Württemberg; nel capitolo successivo mi concentro, in ordine cronologico, sui tre corsi universitari, seguendo al loro interno la tematica montesquieuiana del principio del governo e l'elaborazione della teoria della *Gesinnung*, mostrando come questa, nell'ultimo corso prima del testo a stampa, divenga il punto d'accesso per l'integrazione sistematica dell'elemento politico annunciato due anni prima; da ultimo, analizzo la separazione tra lato soggettivo e lato oggettivo dell'idea etica che Hegel espone al § 267 dei *Lineamenti*, mettendo in luce come l'elemento politico venga integrato tanto in un lato, quanto nell'altro e come, anche in questo frangente, il confronto con Montesquieu rimanga cruciale.

2. Nella recensione sugli atti a stampa della dieta, pubblicata nel 1817, Hegel scrive che nel «Württemberg, che da feudo dell'impero era divenuto uno Stato indipendente»<sup>16</sup>, «è sorto un elemento completamente nuovo, quello politico, che le diete prima ignoravano e nel quale ora vengono immesse»<sup>17</sup>.

L'ultima volta che Hegel aveva utilizzato la parola '*politica*' in un testo dato alle stampe era l'ormai lontano 1802, quando nel *Naturrechtsaufsatz* aveva eretto quel «cordone sanitario» attorno al secondo ceto<sup>18</sup>, asserendo che i suoi membri – *Privatleute* – andassero

*Rechtsphilosophie im Zusammenhang der europäischen Verfassungsgeschichte*, a cura di H.-C. Lucas e O. Pöggeler, Stuttgart, Frommann-Holzboog, 1986, pp. 149-173; G. Duso, *La rappresentanza politica e la sua struttura speculativa nel pensiero hegeliano*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XVIII, 1989, pp. 43-75; P. Cesaroni, *Governo e costituzione in Hegel*, Milano, Franco Angeli, 2006; E. Cafagna, *Die Garantie der Freiheit. Hegels Begriff der Korporation als Bestandteil der Verfassung*, «Hegel-Studien», LV, 2021, pp. 143-155. Sembra invece lacunosa la ricerca sulla lettura hegeliana del principio del governo montesquieuiano.

<sup>16</sup> G.W.F. Hegel, *Beurteilung der in Druck erschienenen Verhandlungen in der Versammlung der Landstände der Königreichs Württemberg im Jahre 1815-1816*, *GW* 15, pp. 30-125, p. 48; trad. it. in *Scritti politici*, pp. 133-270, p. 160.

<sup>17</sup> *Ibidem*; trad. it. ivi, p. 161.

<sup>18</sup> F. Chierighin, *Dialettica dell'assoluto e ontologia della soggettività in Hegel. Dall'ideale giovanile alla Fenomenologia dello spirito*, Trento, Verifiche, 1980, p. 89.

mantenuti nella loro «nullità politica»<sup>19</sup>. Nello stesso saggio, si trovava, invero, un'altra occorrenza, forse maggiormente utile a comprendere lo scarto rispetto alla 'completa novità' del Württemberg. Hegel aveva traslitterato il verbo greco<sup>20</sup>. Se Platone e Aristotele avevano attribuito ai sovrani-filosofi l'arte del *polituein*, nell'ex feudo imperiale, nel 1817, non si tratta, certo, del filosofare, cioè del «vivere nel, con e per il popolo»<sup>21</sup>. La novità per il Württemberg consisteva nel dotarsi di un tipo diverso di sovranità, dotato di una forma di rappresentanza nazionale.

Federico I, nel 1815, aveva proposto una costituzione secondo la quale la dieta sarebbe stata ammessa a votare le imposte, servendo così alla trasformazione da territorio imperiale a monarchia nazionale<sup>22</sup>. La dieta, trinceratasi nei privilegi secolari che tutelava, aveva però ingaggiato una battaglia politica con il sovrano, bloccando di fatto la fuga in avanti del re e rifiutando il ruolo politico che le veniva offerto. Promulgare la carta costituzionale avrebbe avuto il significato di trasformare l'antica dieta per ceti in una forma di *neuständisch-bürgerliche Repräsentation*<sup>23</sup>, dotare lo Stato di una «vera rappresentanza nazionale»<sup>24</sup>. Dal momento che il Württemberg era diventato uno Stato indipendente, la dieta si trovava a «ratificare nel senso pieno del termine» e questo diritto aveva un «ruolo del tutto nuovo, ed una ampiezza ed una importanza infinitamente più grande»<sup>25</sup>, che coinvolgeva la dieta nelle decisioni sulla pace e sulla guerra, cioè direttamente sull'esercizio della sovranità dello Stato.

<sup>19</sup> G.W.F. Hegel, *Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts*, p. 458: «politische Nullität»; trad. it. a cura di A. Negri, *Scritti di filosofia del diritto*, p. 80.

<sup>20</sup> Ivi, p. 455; trad. it. p. 74.

<sup>21</sup> *Ibidem*.

<sup>22</sup> G.W.F. Hegel, *Beurteilung*, p. 48; trad. it. p. 160.

<sup>23</sup> C. Jamme, *Die Erziehung der Stände durch sich selbst*, in particolare il sottotitolo del contributo.

<sup>24</sup> Ivi, p. 118: «wahrhafte National-Repräsentation»; trad. it. p. 261.

<sup>25</sup> Ivi, p. 48; trad. it. p. 160.

La genesi della sovranità del Württemberg è descritta attraverso una distinzione categoriale tra vita interna e esterna dello Stato. Quest'ultima è il grado più rozzo della sua esistenza. Appartiene agli «albori della preistoria, in una condizione caratterizzata da costumi selvaggi, o almeno assai poco raffinati» la concezione di «uno Stato come tutore verso l'esterno», epoca nella quale «l'organizzazione interna di esso poggiava [...] sulle semplici costumanze del popolo, e sul carattere del capo»<sup>26</sup>.

Nel Württemberg, non solo passato indenne, ma anzi rafforzato dal crollo dell'Impero e dalle vicissitudini successive, «uno dei lati della ottenuta sovranità, cioè l'esistenza ed il riconoscimento di un nuovo Stato [...] era ormai del tutto realizzato»<sup>27</sup>. Quello che ancora mancava era l'altro lato: la vita interna, la Costituzione, cioè il concetto di rappresentanza come forma istituzionalizzata di mediazione (*Vermittlung*) tra società e sovrano. Hegel, nella sua recensione, sostiene che «Federico I fece anche questo secondo passo, quello di creare lo Stato monarchico all'interno»<sup>28</sup>. Concedere «una costituzione così schietta e liberale»<sup>29</sup> significa creare una vita interna allo Stato, «inserendovi quell'organo importante che è la rappresentanza popolare»<sup>30</sup>, nelle vesti della dieta, quale «importante elemento vitale aggiunto all'organismo dello Stato»<sup>31</sup>, dando vita a una sovranità completa, internamente articolata ed esternamente salda.

Oltre a quella esterno-interno, la teoria della sovranità in questo scritto si costruisce su un'ulteriore contrapposizione, intrecciata con la prima: quella tra potenza e volontà, dove schematicamente la prima afferisce al lato esterno, mentre la seconda al lato interno. Hegel attribuisce una valenza epocale alla promulgazione della Costituzione:

<sup>26</sup> Ivi, p. 31; trad. it. p. 137.

<sup>27</sup> Ivi, p. 32; trad. it. p. 138.

<sup>28</sup> Ivi, p. 33; trad. it. p. 139.

<sup>29</sup> Ivi, p. 49; trad. it. p. 163.

<sup>30</sup> Ivi, p. 51; trad. it. p. 167.

<sup>31</sup> Ivi, p. 52; trad. it. *ibidem*.

era venuto il tempo nel quale poteva diventar vivente non soltanto la potenza dello Stato, ma anche la volontà di esso<sup>32</sup>.

La volontà, organizzata in istituzioni, è un elemento non dello Stato *tout court*, ma esclusiva di quello dotato di una moderna rappresentanza nazionale<sup>33</sup>. È questa la novità dell'elemento politico che Hegel annuncia: la peculiarità della sovranità moderna, ossia la vita interna dello Stato quale mediazione<sup>34</sup> della sua volontà a mezzo di organizzazione istituzionalizzazione.

Volontà e forza (o potenza) sono, peraltro, due elementi che informano due celebri definizioni di Stato. Si tratta rispettivamente delle definizioni di 'Stato civile' e di 'Stato politico' che Montesquieu pone all'inizio della sua «immortale opera», come Hegel già l'appellava nel 1803<sup>35</sup>. Sulla scorta di Gravina, il filosofo francese aveva definito lo «Stato politico» come «l'unione di tutte le forze particolari», osservando poco oltre che le forze non si possono riunire «senza che tutte le volontà si riuniscano», e denominando «la riunione di queste volontà [...] lo Stato civile»<sup>36</sup>. Nella *Beurteilung* non compaiono mai le espressioni 'Stato civile' o 'Stato politico'. Hegel si appropria però delle categorie montesquieuiane per operarne un ribaltamento. L'elemento politico coincide, infatti, con il momento della volontà, ed esiste grazie all'«attività vitale organica» della dieta<sup>37</sup>. L'operazione di Hegel non è un mero rovesciamento logico, né tantomeno terminologico. Se in Montesquieu i due 'Stati' coesistono come momenti dello Stato reale, il ribaltamento hegeliano è in chiave *weltgeschichtlich*. La forza è l'elemento necessario per ogni forma di Stato – controllo sul territorio, nel senso di difesa verso i

<sup>32</sup> Ivi, p. 32; trad. it. p. 139.

<sup>33</sup> Cfr. G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, Milano, FrancoAngeli, 2013, p. 200: «l'introduzione di una *repräsentative Verfassung* ha la funzione del compimento: die Monarchie zu vollenden».

<sup>34</sup> G.W.F. Hegel, *Beurteilung*, p. 80: «Ohnehin ist es an sich der Platz einer Ständeversammlung, das vermittelnde Organ zwischen Fürst und Volk zu seyn».

<sup>35</sup> Id., *Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts*, p. 481.

<sup>36</sup> C.L. Montesquieu, *De l'Esprit des Loix*, Libro I, capo III, pp. 62-63 (tomo I).

<sup>37</sup> G.W.F. Hegel, *Beurteilung*, p. 81; trad. it. p. 210.

nemici esterni –, ma altresì insufficiente per la genesi di uno Stato che possa chiamarsi moderno; la volontà per come l'intende Hegel, di contro, lungi dall'essere prerogativa di ogni forma di governo, emerge invece solo nella monarchia dotata di una forma articolata di rappresentanza interna, in grado di mediare le istanze particolari e l'interesse universale, e dunque di rendere lo Stato completamente sovrano<sup>38</sup>.

In questo senso, il Württemberg costituisce una novità non solo rispetto al *politeuëin*, ma 1) rispetto al suo passato recente, cioè alla funzione che la dieta svolgeva in assenza di una Costituzione, in una situazione feudale – la *altständische Verfassung* –, 2) sia nei confronti dell'idea ugualmente moderna, ma atomistica, di rappresentanza, sorta in seno alla Costituzione francese del 1791<sup>39</sup>. Rispetto alle «astrazioni francesi», cioè al modello individualistico e censitario di stampo contrattualistico criticato nella *Beurteilung*, che sulla scorta di Rousseau confonde la somma delle volontà particolari con la volontà generale, l'assemblea del Württemberg, agli occhi di Hegel sarebbe stata in grado di compiere una reale opera di mediazione. Il superamento di una forma di governo contrattualistica, fosse essa quella feudale del dualismo sovrano-dieta di fronte all'arbitrato dell'Imperatore, o quella giusnaturalistica di uno Stato prodotto da un *pactum unionis ac subjectionis*, avviene organizzando in istituzioni la volontà generale. La *Vermittlung* tra il sovrano e popolo, capace di unire l'individualistico spezzarsi al quale la particolarità

<sup>38</sup> Su questo, puntuale risulta l'osservazione di Hegel dello stesso anno, contenuta negli appunti Wannemann: *GW* 26,1, p. 167: «Das Princip der Besonderheit ist in der Demokratie nicht enthalten». Tracce dell'utilizzo opposto, rispetto a Montesquieu, della coppia forza-volontà rispetto alle dimensioni di Stato civile e Stato politico si rinvencono in realtà già dal *Saggio sul diritto naturale*. È il secondo ceto, nucleo della moderna società civile, che deve essere contenuto con la forza e che esercita una spinta centrifuga rispetto allo Stato. La sfera politica, già allora, è intesa quale *politeuëin*, attività fisiologica al vivere comune, espressione non tanto di forza, ma di una volontà razionale.

<sup>39</sup> Sull'esclusione dei corpi sociali dal sistema di suffragio della Costituzione del 1791, cfr. A. Biral, *Rivoluzione e costituzione: la costituzione del 1791*, «Filosofia politica», 1, 1987, pp. 57-75.

soggettiva altrimenti condurrebbe, è il cuore pulsante dello Stato e il *novum* che Hegel ha chiamato *elemento politico*<sup>40</sup>.

Il fatto che nelle lezioni del semestre invernale che seguì, Hegel introducesse la distinzione tra Stato e società civile è in linea le premesse dello scritto sulla dieta. Lo spazio tra società e Stato permette lo strutturarsi della dimensione sociale in una forma istituzionale<sup>41</sup>. Rimane da misurare il valore filosofico dell'elaborazione silenziosa e costante che, a partire da questo scritto, avvenne nei tre corsi successivi sulla filosofia del diritto.

3.1. *Wannenmann*, Wintersemester 1817-18. Montesquieu occupa uno spazio risicatissimo nelle lezioni di storia della filosofia. D'altro canto, il *Président* è l'unico autore moderno a venire elogiato in ciascuna delle due opere pubblicate dedicate al diritto: il *Saggio sul diritto naturale* e i *Lineamenti*<sup>42</sup>. Ciò che colpisce degli appunti delle lezioni del *Wintersemester* 1817-18 sono i numerosi rimandi a Montesquieu<sup>43</sup>, dal quale Hegel però, contrariamente a quanto avviene in entrambi i testi pubblicati, non prende distanza<sup>44</sup>. La

<sup>40</sup> G. Duso, *La rappresentanza politica*, p. 61.

<sup>41</sup> Id., *La società politica tra pluralità e governo. La lezione di Hegel*, «Filosofia politica», 1, 2016, pp. 37-58, in particolare pp. 46-53.

<sup>42</sup> G.W.F. Hegel, *Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts*, p. 481; Id., *Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. Grundlinien der Philosophie des Rechts*, Berlin, 1820, *GW* 14,1; trad. it. a cura di G. Marini, *Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello stato in compendio*, Roma-Bari, Laterza, 1999 (d'ora in poi abbreviato con *Rph*), §§ 3, 261, 273 A.

<sup>43</sup> Per fare solo qualche esempio: *GW* 26,1, p. 169: ampi riferimenti alla geografia e al clima in rapporto alla costituzione di un popolo; ivi, p. 205: Hegel riporta la distinzione montesquieuiana tra virtù politica, virtù morale e religiosa; ivi, p. 223: con un calco di C.L. Montesquieu, *De l'Esprit des Loix*, libro XXX, capo 3, pp. 312-313 (tomo II), Hegel spiega, nella *Weltgeschichte* che chiude le lezioni sulla filosofia del diritto, che, nell'epoca dei germani – la quarta epoca dello Spirito – l'unità statale è il frutto, originariamente, di uomini che liberamente si riuniscono attorno a un condottiero valoroso.

<sup>44</sup> Nel saggio sul diritto naturale Hegel tiene a chiarire che Montesquieu non si è elevato alla vivente idea (*GW* 4, p. 481); mentre nei *Lineamenti* Hegel prende

dottrina di Montesquieu sembra perfettamente organica alle lezioni di questo semestre. Quando Hegel restituisce la teoria, che sembra considerare canonica, del principio del governo, lo fa senza distaccarsene. Hegel espone e fa propria la teoria del principio del governo *in toto*, incluso l'onore quale principio del governo monarchico:

das Mobil aber ist die Ehre, jeder trägt zum Gemeinwohl bey, in dem er glaubt, sein eigenes Interesse zu besorgen, und daß dadurch daß jeder sich selbst zum Zwecke macht durch die Verflechtung das ganze hervorgeht [...] <sup>45</sup>.

Va detto che l'onore non è l'unica disposizione d'animo che Hegel individua in questo corso. Sulla scorta delle ricerche degli anni precedenti, opta per il *Patriotismus* quale «reale Vereinigung der Allgemeinheit und Besonderheit»<sup>46</sup>. Si noti, però, che il *Patriotismus* in questione differisce da quello della *Propedeutica*. In questo caso è l'onore a metterlo in moto, attraverso la mediazione di un *Geschäft*, assegnato all'individuo, che gli permette da un lato la sussistenza, dall'altro, appunto, il riconoscimento sociale in forma di onore<sup>47</sup>. Il *Patriotismus* risulta così una sorta di versione hegeliana dell'onore Montesquieuiano. Il funzionamento è analogo: la *Besonderung* soggettiva porta alla realizzazione dell'interesse universale, e viceversa<sup>48</sup>. Va sottolineato, però, che Hegel riesce ad attribuire all'onore una funzione di mediazione proprio grazie alla distinzione tra Stato e società civile. L'onore di ceto, attraverso le corporazioni<sup>49</sup>, è radicato socialmente e agisce nello Stato.

È interessante che né il *Patriotismus* né l'onore vengano considerati, quest'anno, quali forme proprie di *Gesinnung*. La

distanza da Montesquieu nell'annotazione al § 273, sulla questione dei principi del governo e, in particolare, sull'onore. Cfr. *infra*.

<sup>45</sup> G.W.F. Hegel, *Vorlesungen über die Philosophie des Rechts*, p. 167.

<sup>46</sup> Ivi, p. 158.

<sup>47</sup> *Ibidem*: «dem Individuum ein Geschäft zugewiesen wird, worin es seine Existenz und Ehre hat, welches zum allgemeinen dienlich ist».

<sup>48</sup> Ivi, p. 160.

<sup>49</sup> Ivi, p. 146.

disposizione d'animo, le cui trasformazioni diacroniche nella formazione del pensiero hegeliano sono state recentemente messe a fuoco<sup>50</sup>, compare nella sfera dell'eticità nella *Realphilosophie* del 1805-1806, per poi riassumere un significato trasversale tra *Moralität* e *Sittlichkeit* nella *Propedeutik* e nell'*Enciclopedia*<sup>51</sup>. La collocazione all'interno di questo corso è simile a quella dei corsi ginnasiali a Norimberga e nell'*Enciclopedia*. Come a Jena, compare nell'indice, ma questa volta nella sezione sulla moralità, accanto alla *Handlung*<sup>52</sup>, per poi venire impiegata profusamente all'interno del corso.

La deduzione della disposizione d'animo avviene nel punto di vista morale. Il suo significato, tuttavia, non risulta determinato chiaramente. Della *Gesinnung*, definita come «massima della volontà soggettiva»<sup>53</sup>, è scritto fin dal principio che è inessenziale<sup>54</sup>. Nel momento in cui il diritto viene realizzato, questa dismette la propria funzione. In contraddizione con quest'affermazione, vi sono, però, nella sfera dell'eticità, le definizioni della *sittliche Gesinnung* come *Rechtsschaffenheit* o *Standesehre*<sup>55</sup>, dove quest'ultima, in quanto *Ehre* sarebbe addirittura *das Mobil* del governo monarchico.

La soluzione di queste contraddizioni giunge da una comparazione tra il § 107 e il paragrafo 'montesquieuiano', il § 135. Dopo aver spiegato che l'onore sarebbe il *Mobil* della monarchia, Hegel ribadisce che in questa forma di governo la *Gesinnung* non è essenziale, e precisa: «aber die Standesehre tritt ein, und die Rechtschaffenheit ist

<sup>50</sup> S. Farinella, *Von der christlichen Gemeinde zum System der Sittlichkeit. Eine Rekonstruktion des Hegelschen Begriffs der Gesinnung*, in *Logik und Moderne: Hegels Wissenschaft der Logik als Paradigma moderner Subjektivität*, a cura di K. Vieweg e V. Zander, Leisen-Boston, Brill, 2022, pp. 20-36.

<sup>51</sup> G.W.F. Hegel, *Nürnberger Gymnasialkurse*, pp. 342, 356, 358-360; Id., *Enzyklopädie* (1817): §§ 416, 429, 430, 431, 432, 436, 441.

<sup>52</sup> G.W.F. Hegel, *Vorlesungen über die Philosophie des Rechts*, pp. V, 22, 54-55.

<sup>53</sup> Ivi, p. 56: «Die Gesinnung ist diese Allgemeinheit als dem Subjecte angehörig, und für sich herausgehoben die Maxime des subjectiven Willens».

<sup>54</sup> *Ibidem*.

<sup>55</sup> Ivi, p. 119.

Tugend»<sup>56</sup>. Il fatto che *Rechtschaffenheit* e *Standesehre* siano forme di *sittliche Gesinnung* (§ 107), e allo stesso tempo di *Tugend* (§ 135) fornisce un'indicazione ermeneutica importante. Sovrapponendo *sittliche Gesinnung* e *Tugend*, Hegel svela implicitamente di aver fatto propria anche l'argomentazione di Montesquieu sull'inessenzialità delle virtù nel governo monarchico. La *Gesinnung* sarebbe *unwesentlich* nel modello statutale hegeliano, al modo in cui la virtù lo è nel governo monarchico di Montesquieu. Con le parole dello *Spirito delle leggi*:

lo Stato vive indipendentemente dall'amor di patria, al desiderio di vera gloria, dalla rinuncia di se stessi, dal sacrificio dei propri interessi più cari, da tutte quelle eroiche virtù che troviamo fra gli antichi e delle quali abbiamo solamente udito parlare. Le leggi prendono il posto di queste virtù, ormai inutili; lo Stato ne dispensa<sup>57</sup>.

A questo passo fa eco Hegel: «in der Monarchie treten die Gesetze an die Stelle aller Tugenden»<sup>58</sup>, a cui segue poche righe oltre la conclusione, che ribadisce quanto già affermato nella sezione della moralità: «die Gesinnung ist nicht wesentlich in einer Monarchie»<sup>59</sup>.

*Tugend* e *Gesinnung* si scontrano inevitabilmente con la precarietà della loro arbitrarietà soggettiva. La *Gesinnung*, quale «massima della volontà soggettiva», priva di una *Pflichtenlehre*, nel momento della realizzazione del diritto lascia spazio alle leggi, e all'onore che le muove. La *Standesehre* e il *Patriotismus* sono sì *sittliche Gesinnungen*, ma Hegel sembra sostenere che nella loro realizzazione si superi esattamente la loro forma di disposizione d'animo e si elevino a elemento oggettivo:

Wenn das Recht geschieht, fragt man nicht nach der Gesinnung, denn das Recht ist ein wahrhaftes Handeln, ein in sich substantielles hervorgebrachtes Daseyn, und hier kommt die Subjectivität des Willens nicht in Betracht<sup>60</sup>.

<sup>56</sup> Ivi, p. 167.

<sup>57</sup> C.L. Montesquieu, *De l'Esprit des Loix*, Libro III, capo V, p. 88 (tomo I).

<sup>58</sup> G.W.F. Hegel, *Vorlesungen über die Philosophie des Rechts*, p. 167.

<sup>59</sup> *Ibidem*.

<sup>60</sup> Ivi, p. 56.

Il *Patriotismus* e la *Standesehre* hanno uno statuto oggettivo. Scaturiscono e si alimentano dalla coincidenza di interessi materiali particolari e dall'interesse universale. Sono il motore materiale-sentimentale (realizzazione dell'interesse e riconoscimento sociale) del governo monarchico.

3.2. *Homeyer*, Wintersemester 1818-19. Nonostante gli appunti Homeyer del semestre invernale successivo, il primo a Berlino, siano molto più concisi rispetto ai corsi contigui, e in essi non venga riportata la teoria del principio del governo, la loro analisi svela un cambiamento del ruolo sistematico della *Gesinnung* rispetto all'anno precedente. Il luogo dell'indice dove negli appunti Wannemann compariva il titolo *Handlungen und Gesinnungen*, in Homeyer è mutato in *Die Handlung und der Vorsatz*<sup>61</sup>. La parola *Gesinnung* è rimossa dall'indice. Non compare, poi, in alcun passo degli appunti fino alla fine della sezione sulla moralità. La prima occorrenza si rinviene al § 74, il paragrafo inaugurale dell'eticità. Questa limitazione dell'impiego del termine e la sua presenza esclusiva all'interno dell'eticità tradiscono una rivalutazione della categoria di *Gesinnung*, che è ora esclusivamente etica:

Die Sittlichkeit ist die Idee der Freiheit, welche in der subjektiven *Gesinnung* und durch das Handeln des Willens ihre Wirklichkeit hat und fortdauernd als das Werk der Individuen hervorgebracht wird<sup>62</sup>.

Che la *Gesinnung* passi da *'unwesentlich'* a momento essenziale di realizzazione della libertà concreta non si deduce solo dal paragrafo d'apertura dell'eticità. Nella terza parte della sezione, dedicata allo Stato, il § 118 fa della *Gesinnung* uno dei due elementi chiave della «Wirklichkeit der Freiheit»<sup>63</sup>. Quest'ultima sarebbe l'organismo costruito a partire dagli estremi della «*Gesinnung*», da un lato, e del «Mechanismus des Staats», dall'altro<sup>64</sup>. Non solo. Nelle lezioni

<sup>61</sup> Ivi, p. 231.

<sup>62</sup> Ivi, p. 284.

<sup>63</sup> Ivi, p. 310.

<sup>64</sup> *Ibidem*.

dell'anno precedente era il *Patriotismus* a essere *allgemein*<sup>65</sup>. Ora è invece la *Gesinnung*, presentata come *subjektiv* al paragrafo inaugurale dell'eticità, a divenire universale, per altro con lo stesso rimando ai *Geschäfte* che connotava la *Standesehre* degli appunti Wannemann<sup>66</sup>, legando in questo modo la disposizione d'animo ai compiti sociali particolari<sup>67</sup>. La fondazione all'interno del punto di vista etico, dove il soggetto è la persona concreta calata nelle proprie comunità, siano esse la famiglia, la società civile, o lo Stato, segnala che la *disposizione d'animo*, sottratta all'astrazione del punto di vista morale, è ora correlato sentimentale della dottrina dei doveri, o della dimensione oggettiva dei *Geschäfte*.

Alla maturazione del ruolo della *Gesinnung*, esclusivamente etica e capace di evolvere da soggettiva a universale, corrisponde però uno sbilanciamento rispetto al lato oggettivo. Riguardo alla contrapposizione tra *Mechanismus des Staates* e *Gesinnung*, Hegel sembra sostenere che lo Stato senza un'adeguata disposizione d'animo sarebbe mero meccanismo. Lo Stato senza *Gesinnung* sarebbe cioè privo di libertà<sup>68</sup>. Nell'*Anmerkung* al paragrafo, gli appunti riprendono questa contrapposizione nelle forme di esterno-interno, dove lo Stato sarebbe il lato oggettivo esteriore<sup>69</sup>, mentre la *Gesinnung*

<sup>65</sup> Ivi, p. 160.

<sup>66</sup> Ivi, p. 158; cfr. *supra*.

<sup>67</sup> *Ibidem*.

<sup>68</sup> Non ci sono evidenze testuali sufficienti per alcun richiamo alla categoria di meccanismo assoluto o di meccanismo libero. Cfr. G.W.F. Hegel, *Wissenschaft der Logik. Zweiter Band: Die subjektive Logik*, GW 12, pp. 143 e sgg.; i tentativi, come quello di N. Ross, *On Mechanism in Hegel's Social and Political Philosophy*, New York-London, Routledge, 2008, appaiono estremamente poco convincenti. Si rimanda, per un quadro informato, a C. Cesa, *Alle origini della concezione organica dello Stato: le critiche di Schelling a Fichte*, «Rivista di storia della filosofia», XXIV (2), 1969, pp. 135-147, e che non problematizzano il conflitto tra Stato meccanicistico e idea della libertà.

<sup>69</sup> In quest'anno, al § 90, dove viene data la definizione di società civile, essa non è caratterizzata come Stato esterno: G.W.F. Hegel, *Vorlesungen über die Philosophie des Rechts*, p. 297: «Dies System macht nur den *Verstandes-* oder *Nothstaat* aus».

sarebbe correlato etico soggettivo interiore<sup>70</sup>. Che la giustapposizione di istituzioni e disposizione d'animo, esterno-interno, meccanico-sentimentale sia posta in termini problematici, tali che un loro superamento risulti quantomeno difficoltoso, risulta evidente anche dal fatto che questo modo di presentare il punto di vista etico venga abbandonato l'anno successivo.

La *Ehre*, infine, non compare quale *Mobil* diretto delle istituzioni monarchiche. Nella sua forma *berufständlich*, come *Standesehre*, è collocata all'interno della società civile<sup>71</sup>, e non più, come l'onore l'anno precedente, direttamente in seno allo Stato. Del *Patriotismus*, poi, si ha traccia solo nel corso della confutazione alla posizione unilaterale per la quale con una *Gesinnung* adeguata, l'impalcatura dello Stato non sarebbe necessaria; qui Hegel sembra – ma gli appunti non sono chiari – obiettare che senza le istituzioni la *Gesinnung* sarebbe «immer nur subjektiv, willkürlich und zufällig», aggiungendo: «abstrahirt von der Willkürlichkeit nur ein allgemeines Wollen, Patriotismus»<sup>72</sup>. Quest'ultimo, dunque, sganciato da una relazione diretta con una forma generica di onore, appare come un sottoinsieme e allo stesso tempo la forma stabile di *Gesinnung*.

3.3. *Bloomington*, Wintersemester 1819-20. Negli appunti *Bloomington*, immediatamente precedenti il testo a stampa, si trovano due cambiamenti cruciali, da leggersi, credo, in relazione tra loro. Il primo riguarda la *Gesinnung*, in particolare l'introduzione di una novità solo apparentemente lessicale, cioè la comparsa della locuzione *politische Gesinnung*, quale forma suprema di disposizione d'animo; il secondo concerne invece la reintroduzione della teoria del principio del governo, esposta però con una differenza: Hegel critica ora l'onore, additandolo quale principio del governo accettabile solo per una monarchia feudale.

<sup>70</sup> Ivi, p. 311: «Die Verfassung ist die Einheit der Gesinnung und des Mechanismus, der Innerlichkeit und Äußerlichkeit».

<sup>71</sup> Ivi, pp. 303, 308.

<sup>72</sup> Ivi, p. 310.

L'espressione *politische Gesinnung*, per la verità già impiegata, anche se in una sola occasione, da Fichte<sup>73</sup>, è nuova in Hegel. L'utilizzo dell'aggettivo *politisch* è sintomatico del processo della progressiva sostanzializzazione<sup>74</sup> a cui la categoria va in contro: lo stesso rapporto col patriottismo finisce per essere invertito. Due anni prima il *Patriotismus*, universale e informato dall'onore, scalzava la *Gesinnung* nel momento della realizzazione del diritto; ora, *patriotisch* è attributo del sostantivo *Gesinnung*.

L'acquisizione concettuale più significativa è che la *politische Gesinnung* in questo corso si fa carico di un'inedita funzione di mediazione:

Die politische Gesinnung ist in sofern ein Vermittelndes. Sie hat zu ihrem Inhalt das Besondere und das Allgemeine erscheint als das feste Band, wodurch die besonderen Sphären bestehen. Durch diese Vermittelung wird aber das Allgemeine selbst zum Zweck<sup>75</sup>.

L'elemento mediatore consiste non nell'opporci a delle istituzioni esterne e meccaniche, ma piuttosto nella capacità di avere a un tempo un contenuto particolare e una forma universale, quel *feste Band* che tiene insieme gli interessi particolari e l'universale. La *Gesinnung* s'invera alla propria oggettività: diviene coscienza individuale e sociale della necessità dello Stato quale concreta forma universale.

Questo salto di qualità sistematico della *Gesinnung* è dovuto, mi sembra, all'integrazione della categoria logica della teleologia, come suggeriscono i rimandi lessicali al contenuto (*Inhalt*) e allo scopo (*Zweck*). Proprio nel non essere «gleichgültig», ma, al contrario, «wichtig», del contenuto particolare, sta la chiave della mediazione, che rende manifesta la natura concreta del legame etico<sup>76</sup>. In

<sup>73</sup> J.G. Fichte, *Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre*, Jena-Leipzig, 1796, ora in Hamburg, Meiner, 1991, p. 267.

<sup>74</sup> *Rph*, § 267: la *Gesinnung* è definita «subjektive Substantialität».

<sup>75</sup> G.W.F. Hegel, *Vorlesungen über die Philosophie des Rechts*, p. 528.

<sup>76</sup> G.W.F. Hegel, *Wissenschaft der Logik*, p. 156: «Im Mechanismus werden sie es durch die blosse Form der Nothwendigkeit, wobey ihr Inhalt gleichgültig ist [...]. In der Teleologie dagegen wird der Inhalt wichtig».

questa consapevolezza che il contenuto del proprio interesse particolare sia rilevante, la soggettività riconosce l'universale come scopo proprio e oggettivo. La *Gesinnung*, in questo senso, è l'opposto del meccanismo non perché vi si oppone, ma perché è il mostrarsi sentimentale-soggettivo della *Zweckmäßigkeit* oggettiva dei contenuti particolari. L'elemento politico, legato alla *Gesinnung* nella sua opera di mediazione, rappresenta l'elemento di libertà della volontà; la disposizione d'animo politica mostra che ciò che altrimenti apparirebbe quale costrizione meccanica esteriore, è in realtà il muoversi conforme allo scopo del pensiero nella forma della volontà. Hegel scrive, pochi paragrafi più avanti, quasi a ritrattare la tesi di due anni prima, che la disposizione d'animo politica, ora, è un che di essenziale nello Stato<sup>77</sup>.

A questa consacrazione della *Gesinnung* quale categoria etica fondamentale per il processo di mediazione corrisponde il mutare del giudizio hegeliano sulla teoria del principio del governo monarchico di Montesquieu. Hegel accusa Montesquieu di aver pensato alla monarchia feudale, nel momento in cui ne ha indicato l'onore quale principio<sup>78</sup>. Rispetto agli appunti Wannemann la situazione è rovesciata sia sul versante della *Gesinnung*, sia sul versante dell'onore. Riguardo a quest'ultimo, si tratta di critica severa della teoria che fino al *Wintersemester* 1817-1818 Hegel stesso aveva preso a canone, o, se si vuole, del modo stesso in cui Hegel aveva inteso il proprio modello statale. Si noti che questa critica è definitiva: rimarrà anche nel testo a stampa, esposta articolatamente nell'annotazione al § 273.

La teoria della disposizione d'animo, sostrato soggettivo concreto che pervade l'intera sfera della vita etica ha sostituito l'onore quale principio del governo monarchico. Nella sua forma suprema, quella politica, la disposizione d'animo è il nuovo 'principio del governo' individuato da Hegel, che però travalica i confini del governo *strictu sensu*, e, anzi, radicato nelle forme più immediate di eticità, evolve insieme alla complessità crescente delle istituzioni, elevando i cittadini dal sentimento egoistico fino alla consapevolezza della necessità dello Stato.

<sup>77</sup> G.W.F. Hegel, *Vorlesungen über die Philosophie des Rechts*, p. 573: «Die Gesinnung ist nun aber im Staate ein Wesentliches».

<sup>78</sup> Ivi, pp. 535-536.

4. Credo sia evidente che i corsi che si susseguono non siano semplicemente ripetizioni dei precedenti, ma che incorporino la fatica con la quale Hegel elabora concettualmente il sistema dello spirito oggettivo. Anche i *Lineamenti* presentano ulteriori cambiamenti rispetto agli appunti Bloomington.

In primo luogo, al § 267 Hegel riformula la distinzione tra i due lati dello Stato, che indica rispettivamente come l'idea in quanto *sostanzialità soggettiva* – «politische *Gesinnung*» – e l'idea in quanto oggettiva – «der *Organismus* des Staats, der eigentlich *politische* Staat und *seine* *Verfassung*». In questa categorizzazione, una differenza importante rispetto al quaderno *Bloomington* è che la «peculiare funzione della mediazione»<sup>79</sup> viene sottratta all'ombrello della sostanzialità soggettiva o *Gesinnung*, per ricadere all'interno della dimensione oggettiva<sup>80</sup>.

In ciascuno dei passi che coinvolgono le strutture familiari, *berufständisch*, e infine *politisch-ständisch*, la nozione di *Vermittlung* è legata al lato oggettivo<sup>81</sup>. La mediazione si costruisce nei luoghi istituzionali che coinvolgono il lavoro in quanto attività che produce ricchezza, soddisfa il bisogno, colloca socialmente, e, da ultimo, garantisce un accesso alle istituzioni politiche, quali culmine del processo di mediazione sociale della volontà generale.

Della disposizione d'animo in quanto «*subjective Substantialität*» (*Rph* § 267) è ribadito invece insistentemente che può essere solo risultato delle istituzioni esistenti, e in nessun caso venire considerata come l'inizio (*Anfang*) della costruzione dei rapporti etici<sup>82</sup>. Rispetto agli appunti Homeyer, dove Stato e *Gesinnung*, venivano contrapposti e quindi posti sullo stesso piano, viene stabilita una gerarchia: il lato oggettivo è il *primum*, il lato soggettivo è pensabile solo come risultato. Mentre negli appunti Homeyer si

<sup>79</sup> *Rph*, § 312.

<sup>80</sup> Quella a cui si riferisce il testo di G. Cesarale, *La mediazione che sparisce. La società civile in Hegel*, Roma, Carocci, 2009, che non convince nella sua tesi di fondo.

<sup>81</sup> Questo vale per l'elemento dell'interesse (*Rph*, § 187), del bisogno (*Rph*, § 189), del lavoro (*Rph*, § 196), di quello cetuale (*Rph*, §§ 302, 303) e di quello politico-cetuale (*Rph*, § 304).

<sup>82</sup> *Rph*, § 268, 268 A.

giustapponevano *Gesinnung* e *Mechanismus des Staates*, la contrapposizione ora è costruita su *Gesinnung* e *Organismus des Staates*, dove quest'ultimo ha assunto un'autonomia concettuale che prevale gerarchicamente in rapporto all'elemento soggettivo e che da sola è sufficiente a legittimare l'impiego dell'allegoria organicistica. La costituzione razionale dello Stato si fa carico della mediazione e può, dunque, solo conseguentemente, produrre una disposizione d'animo adeguata.

Questa conquistata autonomia del lato oggettivo dell'idea etica si rispecchia anche sul piano lessicale. La *Gesinnung* non è più la sola portatrice dell'elemento politico. È anche l'organismo dello Stato a farsi carico di esso. Hegel utilizza l'espressione 'Stato politico' per tre volte nei *Lineamenti*<sup>83</sup>. Queste sono le prime tre occorrenze dell'espressione in tutta la produzione hegeliana.

La mia ipotesi è che Hegel mutui l'espressione da Montesquieu. Non solo perché l'aveva utilizzata Montesquieu, come dopo di lui Rousseau, ma anche perché Hegel la utilizza all'interno dei medesimi schemi opposizionali in cui l'aveva utilizzata Montesquieu. Da un lato lo Stato politico hegeliano, *der eigentlich politische Staat*, si contrappone alla società civile, così come in Montesquieu lo Stato politico si contrappone (e si integra) allo Stato civile<sup>84</sup>. In questa opposizione si conferma, peraltro, il ribaltamento già osservato nello scritto sulla dieta: la società civile, Stato esterno, della necessità o dell'intelletto, è il luogo di contrapposizione e contenimento delle forze; mentre lo Stato politico è il luogo dell'espressione della volontà mediata. L'altra contrapposizione è quella tra Stato politico e monarchia feudale, che nella sesta parte dello *Spirito delle leggi* era declinata come contrapposizione tra monarchia politica e monarchia feudale<sup>85</sup>. Hegel utilizza la categoria di monarchia feudale per criticare la teoria della monarchia che Montesquieu riteneva essere politica<sup>86</sup>. Hegel si abbeverava a piene mani dalle categorie

<sup>83</sup> Ivi, §§ 267, 273, 276.

<sup>84</sup> Cfr. *supra*, 2.

<sup>85</sup> C.L. Montesquieu, *De l'Esprit des Lois*, Libro XXXI, capo 8, pp. 396-397 (tomo II).

<sup>86</sup> Non solo al § 273 A dei *Lineamenti*, dove Hegel ribadisce che la monarchia di Montesquieu è feudale; la contrapposizione viene ripresa anche al § 278, in continuità rispetto al § 276.

montesquieuiane. Se ne appropria e le trasforma, utilizzandole contro Montesquieu stesso.

Includendo l'elemento politico nello Stato, Hegel compie due operazioni. Da un lato, analogamente a quanto avvenuto negli appunti *Bloomington*, ciò che è *politisch* diviene il luogo della mediazione; dall'altro l'elemento politico fa il suo ingresso nel lato oggettivo dell'idea. Lo Stato si fa carico della mediazione, perché politico; e il politico, in quanto statuale, si fa oggettivo. Nello Stato in quanto *Selbstzweck* il contenuto particolare cessa di essere *gleichgültig* rispetto all'universale (come in effetti è nella società civile) e diviene oggettivamente (e non più solo soggettivamente, come negli appunti *Bloomington*) *wichtig*, perché contributo alla realizzazione dell'idea etica. Il «*Trieb [...] sich von sich selbst abzustossen*» di cui si legge nel capitolo sulla teleologia della *Scienza della logica*<sup>87</sup> è il movimento della mediazione oggettiva della vita etica, che costituisce la «enorme forza e profondità» dello Stato moderno, «di lasciare il principio della soggettività compiersi fino all'estremo autonomo della particolarità personale, e in pari tempo di ricondurre esso nell'unità sostanziale»<sup>88</sup>. Hegel può scrivere nel testo a stampa che il «*Politico*» è «il punto di vista della suprema universalità concreta»<sup>89</sup>, perché il fatto che lo Stato sia politico è la garanzia che l'elemento cetuale si sia mediato con l'universale, e in questo modo il «*Privatstand*» si eleva a una «*politische Bedeutung und Wirksamkeit*». «Soltanto così il particolare, reale nello Stato» si è congiunto «veracemente con l'universale»<sup>90</sup>.

In questo quadro in cui lo Stato ha incluso la funzione della mediazione, è lecito domandarsi, qual è il ruolo della *Gesinnung*, così faticosamente elaborato nell'arco dei tre anni precedenti e ora infine confinata nel lato della soggettività. La *Gesinnung*, in quanto elemento etico soggettivo, pertiene alla persona concreta, al pari di *Begierde* e *Bedürfnisse*<sup>91</sup>. A differenza di questi ultimi, tuttavia, la

<sup>87</sup> G.W.F. Hegel, *Wissenschaft der Logik*, p. 159.

<sup>88</sup> *Rpb*, § 260.

<sup>89</sup> *Ivi*, § 303 A.

<sup>90</sup> *Ivi*, § 303.

<sup>91</sup> *Ivi*, § 182.

disposizione d'animo ha la capacità di elevarsi nel percorso logico-deduttivo dello spirito, dalle sue forme più immediatamente naturali – la *Liebe*, nella famiglia –, a quelle più evolute – la *Standesehre*, il *Patriotismus*, fino alla disposizione d'animo politica. È un elemento naturale, che però non è «puramente ripetitivo», ma piuttosto, in quanto anche spirituale, «autenticamente progressivo»<sup>92</sup>. La «sostanzialità soggettiva» è una natura seconda, però in maniera differente rispetto alla costituzione oggettiva.

Nella *Fenomenologia dello spirito* Hegel aveva impiegato la nozione di «natura inorganica» proprio a indicare le «circostanze trovate, che consistono in situazione, abitudini, costumi, religione, e così via»<sup>93</sup>, in cui la coscienza e poi lo spirito si trovano a districarsi nell'arco della propria esistenza. In questo senso, «natura inorganica» non è certo assimilabile alle figure omonime della filosofia della natura, quali le rocce o i cristalli<sup>94</sup>. Nel regno dello spirito, «natura inorganica» ha piuttosto il significato di natura storicizzata, quale precipitato di una «geistige Naturgeschichte»<sup>95</sup> che costituisce «il terreno del diritto»<sup>96</sup> sul quale solo può sorgere il lato transeunte della seconda natura, che si può definire organico, il lato soggettivo della persona concreta che appartiene a una famiglia e a un ceto specifico, a uno Stato in una certa area geografica ed economica del pianeta, e che ha da «sich-zur-Welt machen»<sup>97</sup>, senza disporre di un tempo storico, ma solo dell'arco di tempo naturale dell'esistenza umana.

Come ha indicato Verra, l'elemento naturale che opera nella *Weltgeschichte*, su cui Hegel torna nelle lezioni appena successive

<sup>92</sup> V. Verra, *Storia e seconda natura in Hegel*, in Id., *Su Hegel*, a cura di C. Cesa, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 65-81, p. 66.

<sup>93</sup> G.W.F. Hegel, *Phänomenologie des Geistes*, *GW* 9, p. 169; trad. it. *La fenomenologia dello spirito*, a cura di G. Garelli, Torino, Einaudi, 2008, p. 206.

<sup>94</sup> Cfr. M. Farina, *Il giudizio e la vita. Sulla logica dell'estetica di Hegel*, «Estetica. Studi e ricerche», VIII (2), 2017, pp. 363-389; in particolare, pp. 379-380.

<sup>95</sup> *Rph*, § 150 A.

<sup>96</sup> Ivi, § 4.

<sup>97</sup> Cfr. J.-F. Kervégan, *Recht und Rechte in Hegels Rechtsphilosophie*, «Hegel-Studien», LIII-LIV, 2020, pp. 13-34, p. 26.

alla pubblicazione del testo a stampa dei *Lineamenti*, prende la forma delle passioni (*Leidenschaften*), alle quali, anche senza scomodare il principio del governo montesquieuiano – «le passioni che lo fanno muovere» – si può ricondurre la disposizione d'animo, quale elemento sentimentale correlato allo spirito oggettivo.

Nel corso storico della propria realizzazione, scrive Hegel, l'idea paga il tributo dell'esistenza e della caducità non da se stessa, ma attraverso le passioni degli individui<sup>98</sup>. Mettere in forma le passioni di questi individui nel tempo limitato di cui essi dispongono è il compito delle buone istituzioni di uno Stato<sup>99</sup>. Nella realizzazione di se stessa, eterno «Werk der neuern Welt»<sup>100</sup>, l'idea permane come ragione oggettiva, come seconda natura storicizzata, e alla soggettività spetta la fatica dell'adeguamento alla seconda natura che si trova di fronte, una *Bildung* non solo intellettualistica, ma concreta. Con le parole della *Fenomenologia*, questa *Bildung* consiste nel l'interiorizzare e nel prendere possesso per sé di questa natura inorganica<sup>101</sup>. In questa possibilità di integrazione progressiva dell'organico – la soggettività concreta – nell'inorganico sta lo scarto rispetto al principio del governo montesquieuiano.

5. Se Hegel avesse pubblicato la *Verfassung Deutschlands*, il distico numero 95 delle *Xenien*, avrebbe potuto comparirvi come epigrafe:

*Deutschland? Aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden  
Wo das Gelehrte beginnt, hört das Politische auf*<sup>102</sup>.

<sup>98</sup> G.W.F. Hegel, *Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte. Band I. Die Vernunft in der Geschichte*, Hamburg, Meiner, 1994, p. 105.

<sup>99</sup> Cfr. *Rph*, § 153 A: «Auf die Frage eines Vaters, nach der besten Weise seinen Sohn sittlich zu erziehen, gab ein Pythagoräer (auch anderen wird sie in den Mund gelegt) die Antwort: wenn du ihn zum Bürger eines Staats von guten Gesetzen machst».

<sup>100</sup> *Ivi*, § 273 A.

<sup>101</sup> G.W.F. Hegel, *Phänomenologie des Geistes*, p. 25.

<sup>102</sup> W. Goethe, F. Schiller, *Das deutsche Reich*, in *Die Xenien*, prima edizione in F. Schiller, «Musenalmanach», 1797; ora in *Die Xenien*, a cura di H. Holzschuher, Leipzig, Xenien Verlag, 1912, ristampa anastatica dall'edizione del 1833.

Quest'ultimo verso non aveva solo l'intento polemico di sottolineare l'impoliticità dei dotti o l'inadeguatezza dei politici. Dava voce piuttosto a un problema dottrinale secolare, che aveva avuto origine forse addirittura nei *Prolegomena* del *De iure belli ac pacis* e che era divenuto canonico in Germania con la ricezione di Grozio<sup>103</sup>. La politica, in quanto disciplina filosofica aristotelica, era stata abbassata ad *ars specialem* ed espunta dal canone delle teorie giusnaturalistiche dello Stato, rimanendo, in Germania, ai margini del discorso filosofico sullo Stato<sup>104</sup>.

Nei *Lineamenti*, Hegel era probabilmente riuscito nell'operazione a cui anelava fin dalla *Verfassung Deutschlands*. Sottrarre il monopolio della scienza dello Stato ai «*Rechtsgelehrten*»<sup>105</sup> per salvarla da un macchinismo universale privo di libertà. Ciò che Hegel compie, tra il 1817 e il 1820, non è mera rielaborazione terminologica. L'integrazione dell'elemento politico dà un'indicazione ermeneutica importante sul modo di intendere l'organismo dello Stato.

<sup>103</sup> H. van Groot, *De Iure belli ac pacis*, Wechelanus, 1626, p. XXVII; ivi, libro II, capitolo IX, paragrafo VIII.

<sup>104</sup> Ancora in Kant, per il quale la *Politik* è certamente parte della riflessione filosofica, come in Grozio, la questione che ruota attorno alla politica è quella di mantenerla in una posizione gerarchicamente subordinata rispetto al diritto. Cfr. I. Kant, *Zur ewigen Frieden*, 1793, *Appendice*, in Id., *Gesammelte Schriften*, Berlin-Leipzig, De Gruyter, 1923, volume VIII, pp. 370 e sgg. Lo stesso vale per Fichte. È vero che *Der geschlossene Handelstaat* è, come recita il sottotitolo, *Ein philosophischer Entwurf als Anhang zur Rechtslehre und Probe eine künftig zu liefernden Politik*, ma, fermo restando che la *Politik* non è una categoria sviluppata nel testo, per la *Grundlage des Naturrechts* o l'*Ascetik als Anhang zur Moral*, la *Politik* è derubricata a disciplina subordinata al diritto, o alla mera applicazione meccanica delle indicazioni che quello fornisce. Sulla separazione tra diritto e politica nella Germania del Settecento, cfr. M. Stolleis, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. Erster Band. Reichspublizistik und Policywissenschaft. 1600-1800*, München, Beck, 1988, p. 404; M. Scattola, *Dalla virtù alla scienza*, Milano, FrancoAngeli, 2003; V. Sellin, *Politik*, in *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, a cura di R. Koselleck e C. Meier, volume 4, Leinen, Klett-Cotta, 1978, pp. 789-874.

<sup>105</sup> Hegel, *Fragmente einer Kritik der Verfassung Deutschlands*, p. 30.

Il fatto, in particolare, che l'elemento politico, tra il 1817 e il 1820, si leghi sempre alla mediazione, e che non lasci mai l'ambito 'interno' della sovranità, significa che Hegel considera politico – vale a dire: precipuo di uno Stato moderno – la sua capacità di mediare la volontà.

Il fatto che lo Stato, in quanto politico, si elevi a *Selbstzweck* non significa, dunque, che debba essere inteso come «un'infinità realizzata» che mina «la libertà degli uomini»<sup>106</sup>. Piuttosto, il fatto che lo Stato sia politico, per Hegel, significa che di uno Stato privo di un'adeguata rappresentanza non può dirsi che sia razionale per la nostra epoca; che uno Stato non è politico in virtù della sua potenza o dell'ordine che dall'esterno è in grado di imporre, ma, al contrario, è potente solo se è politico, cioè se non contrappone un interesse universale astratto agli interessi particolari – mediati socialmente – concreti, ma se riesce a ricavare la propria potenza dalla volontà generale, cioè dall'aver posto le condizioni di possibilità oggettive perché ogni membro della società civile possa sviluppare una *Gesinnung*, una *Leidenschaft*, dove nell'integrarsi alla seconda natura inorganica che ha di fronte, possa serbare la speranza di dare il suo contributo alla Storia.

<sup>106</sup> G. Marini, *Letzter Zweck e Endzweck. Osservazioni critiche intorno a una questione non solo terminologica tra Kant e Hegel*, in *Ricostruzioni della soggettività*, a cura di R. Bodei et al., Napoli, Liguori, 2004, pp. 63-80, pp. 79-80.